

a vincolo forestale potrà esclusivamente esercitarsi, in conformità degli elenchi compilati dall'autorità forestale e approvati dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, e perciò le persone che abitano o risiedono nel Comune e che intendono fare uso del pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale, non potranno tenere pecore o capre, senza prima averne fatta denuncia all'autorità comunale.

CAPO II. — *Del bestiame trovato incustodito.*

ART. 33. — Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli articoli 843, 924 e 925 del nuovo Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

CAPO III. — *Del transito delle mandrie e dei greggi.*

ART. 34. — I mandriani, i pastori e i caprai, che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio di questo Comune, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere analogo foglio di autorizzazione, nel quale saranno indicate con precisione le strade da seguirsi nello spostamento.

ART. 35. — Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce a pascolo il bestiame;
- b) indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre;
- c) strade che si intendono seguire e luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo;

d) per gli ovini dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli animali.

ART. 36. — Il foglio di autorizzazione di cui all'articolo 34 restituito dal Sindaco all'interessato, verrà esibito ad ogni richiesta degli agenti di P. S., degli incaricati della sorveglianza e dei sanitari.

I mandriani, i pastori e i caprai che introducessero il loro bestiame nel Comune senza l'anzidetta autorizzazione, saranno dichiarati in contravvenzione.

In nessun caso essi potranno far pascolare gli animali lungo i cigli delle strade ed in altri luoghi pubblici, nè sostare in località ovvero percorrere strade diverse da quelle indicate nel foglio di autorizzazione. Sarà fatta eccezione al disposto di cui sopra, per il bestiame che vada e ritorni dall'alpeggio, il quale potrà a scopo di riposo, soffermarsi sugli spiazzoli incolti di proprietà comunale, all'uopo espressamente designati dal Sindaco nelle immediate adiacenze della strada.

ART. 37. — Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

ART. 38. — Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati, a distanza, col suono di un campanello. Di notte, le mandrie ed i greggi devono essere precedute e seguite anche da un lume.

ART. 39. — Coloro che transitano con mandrie o greggi, sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino sia condotto alla capezza.

CAPO IV. — Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.

ART. 40. — I pastori e caprai dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso, e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

ART. 41. — Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendessero far pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio di questo Comune, un congruo importo da depositarsi nella Cassa comunale quale cauzione per eventuali penalità.

ART. 42. — I proprietari e i conduttori di malghe o di greggi, che con la loro condotta si rendono sospetti, oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno denunciati all'autorità di P. S., per il rimpatrio a sensi dell'articolo 157 del T. U. delle Leggi di P. S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e quelli pure che, non domiciliati in questo Comune, fossero caduti ripetutamente in contravvenzione al presente Regolamento, saranno denunciati per l'immediato loro allontanamento dal territorio comunale, ai sensi dell'art. 157 del T. U. delle Leggi di P. S. citato.

TITOLO IV.

Norme relative alla protezione degli animali

CAPO I. — Prevenzione e provvedimenti sulle epizoozie.

ART. 43. — Il Sindaco, ove lo crede conveniente, può ordinare che le mandrie e i greggi tanto all'arrivo sul territorio co-

munale, quanto in seguito, sieno sottoposti a visita veterinaria, per assicurarsi del perfetto stato degli animali.

ART. 44. — Le mandrie e i greggi trovati affetti da malattie contagiose dovranno essere subito assoggettati a sequestro ed osservazione, per impedire una ulteriore diffusione di contagio.

ART. 45. — E' fatto espresso obbligo ai proprietari che ospitano mandrie o greggi affetti da morbo contagioso, di farne denuncia all'autorità comunale. Questo obbligo incombe anche ai padroni e guardiani degli animali, i quali inoltre dovranno osservare scrupolosamente le norme che nel caso concreto verranno emanate dalle Autorità sanitarie.

ART. 46. — E' fatto obbligo ai proprietari di denunciare al veterinario del luogo la comparsa delle malattie infettive dei polli, quali la peste, il colera e la difterite aviaria.

ART. 47. — In caso di morte di un animale, dovrà il proprietario o detentore del medesimo, farne denuncia immediatamente all'autorità comunale a norma dell'art. 18 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.

ART. 48. — Quando la distribuzione degli animali morti per malattia infettiva o sospetta sia disposta dalla competente autorità sanitaria, essa si effettuerà secondo le istruzioni annesse al Regolamento di polizia veterinaria approvato con D. M. 10-5 1914, n. 533 emanato in forza della delega contenuta nell'articolo 193 del T. U. delle Leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636.

CAPO II. — *Del trattamento degli animali.*

ART. 49. — Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli, costringen-

doli a fatiche eccessive od alimentandoli insufficientemente.

Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi, ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietata la custodia di animali in locali o luoghi malsani e inadatti.

Salvo i casi di assoluta necessità, è vietato far viaggiare i tori con balze (legati con la stessa corda alle corna ed alle gambe) per renderli inoffensivi. All'uopo si prescrive invece l'uso dell'anello alle narici.

Sono vietati i metodi inumani e tormentosi di macellazione. E' altresì vietato l'accesso al pubblico, e specialmente alla gioventù, nei luoghi di macellazione e di monta.

CAPO III. — Della protezione degli animali utili all'agricoltura, degli animali selvatici e dei pesci.

ART. 50. — Con richiamo alle leggi vigenti sulla caccia e sulla pesca, è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. Solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura (p. es. talpe, uccelli granivori, ecc.), sarà fatta domanda alla Federazione dei cacciatori o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove occorra, senza ucciderli, o distruggerli in conformità alle leggi.

ART. 51. — E' vietata la cattura di qualsiasi specie di selvaggina da nido, anche a scopo di allevamento, senza speciale permesso della Federazione dei cacciatori. E' pure vietato di disturbare in qualsiasi modo la loro moltiplicazione.

ART. 52. — Per l'esercizio della pesca si richiamano le disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 («G. U.» n. 18 del 23 gennaio 1932) e successive modificazioni di cui al R.D.L. 11 aprile 1938,

n. 1183 (« G. U. » n. 180 del 9 agosto 1938), legge 19 gennaio 1939
n. 485 (« G. U. » n. 69 del 22 marzo 1939), legge 20 marzo 1940,
n. 364 (« G. U. » n. 113 del 15 maggio 1940), nonché il Regola-
mento approvato con R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 (« G. U. »
n. 30 del 4 febbraio 1915) ed il Regolamento approvato con R.D.
29 ottobre 1922 n. 1647 (« G. U. » n. 304 del 29 dicembre 1922).

E' pure vietato prosciugare, deviare i bacini e corsi di acqua a scopo di cattura di pesci, strappare le erbe acquatiche, convolgere il fondo dei bacini e dei corsi delle acque e intorbidire le stesse nel tempo della deposizione e incubazione delle uova dei pesci.

E' pure vietata la pesca con la fiocina.

Per esercitare la pesca nelle acque pubbliche occorre essere muniti di regolare licenza di concessione governativa ed uniformarsi alle disposizioni emanate con Decreto Prefettizio circa la classificazione delle acque e la regolamentazione dell'uso delle reti e degli attrezzi consentiti.

ART. 53. — Per l'esercizio della caccia si richiamano le disposizioni contenute nel T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. giugno 1939, n. 1016 (« G. U. » n. 172 del 25 luglio 1939) e successive modificazioni di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 694 (« G. U. » n. 153 del 2 luglio 1940) e D.L.Lg. 31 agosto 1945, n. 641 (« G. U. » n. 127 del 23 ottobre 1945).

TITOLO V.

Norme relative alla protezione delle piante

CAPO I. — *Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo.*

ART. 54. — E' proibito legare animali o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

ART. 55. — Con richiamo alla legge forestale di cui il R.D. 30-12-1923, n. 3267 e relativo regolamento R. D. 16-5-1926, n. 1126 ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonchè all'art. 635 del Codice Penale gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui, o del Comune col defogliarle, svettarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

ART. 56. — E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti, ecc., come galline, cani, ecc.

Chi è danneggiato da tali animali è in diritto di farli uccidere dagli agenti anzidetti, se, dopo avvisati i proprietari, si ripete l'incursione e il danno da parte degli stessi animali. Gli animali uccisi però devono essere consegnati al proprietario.

CAPO II. — *Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.*

ART. 57. — Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale — d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio — impartirà, di volta in volta, dispo-

sizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

ART. 58. — Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R. D. 2 dicembre 1937, numero 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati, a norma dell'art. 57 del presente Regolamento.

ART. 59. — E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, dei maggiolini, della processionaria del pino e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi, contro i quali le autorità ritenessero opportuno di ingaggiare la lotta collettiva con pubblico bando.

ART. 60. — Gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che in seguito al pubblico bando, emanato dalle autorità superiori, per la lotta contro i parassiti, non avessero ottemperato alla lotta, o coloro che, appartenendo a qualche consorzio o società per la difesa collettiva delle piante da qualche speciale parassita, non avessero eseguito i prescritti trattamenti.

ART. 61. — E' fatto obbligo agli agricoltori di fare le fumate notturne nelle campagne contro la brina, qualora le autorità